

Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. promossa da:

e

entrambi con il patrocinio dell'avv

ATTORI

contro

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per gli attori:

Pagina 1



Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n.

“Il sottoscritto procuratore richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi nonché quanto ivi dedotto, prodotto ed eccepito e richiamate in particolare le argomentazioni, contestazioni ed eccezioni sollevate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed afferenti il c.d bilancio di rettifica come approvato da _____ in assemblea _____ col voto contrario dei soci _____ ed in particolare rilevato che non sono stati eliminati i vizi contestati e per i quali pende la presente vertenza e che continuano ad inficiare il documento contabile di cui trattasi (=bilancio rendendolo ancora oggi nullo, assume le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Giudice adito contrariis reiectis,

-dichiarare la nullità della delibera assembleare approvativa del bilancio di gestione al 31/12/2017, assunta dall'assemblea dei soci della _____ n liq. in data _____ per le causali e motivazioni di cui a tutti gli scritti difensivi emettendo all'uopo ogni ulteriore e /o consequenziale ed opportuno provvedimento - compensi rifiusi.”

per la convenuta:

“Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare

In via pregiudiziale:

- Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere e/o la carenza di interesse ad agire degli attori;

Nel merito:

- Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”

Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori,

- o quali soci comproprietari di partecipazione pari al 15% del capitale sociale della

hanno impugnato la delibera adottata -con il loro voto contrario- dall'assemblea dei soci il **18.7.2018** (cfr. doc.4), **delibera** a loro dire invalida in quanto recante **approvazione del bilancio della** **al 31.12.2017** da ritenersi **nullo**,

- sia perché redatto ex art.2435ter cc quale bilancio di micro-impresa ma senza indicazione delle informazioni obbligatorie anche per tale tipo di documento contabile ex art.2435ter cc secondo comma n.2 e n.3;
- sia perché carente delle informazioni complementari previste dall'art.2423 cc secondo comma, necessarie nel caso di specie a dar conto dei motivi del perdurare di una fase liquidatoria da vari anni, con iscrizione di anno in anno di poste patrimoniali di ingente valore;
- sia perché comprendente poste incoerenti, in violazione del principio di chiarezza, come denunciato dagli attori nell'assemblea del 18.7.2018 senza ricevere alcun chiarimento adeguato, poste in particolare relative a crediti e debiti:
 - o tra i crediti esigibili entro l'esercizio essendo ricompreso:
 - l'importo di euro 4.900,00, corrispondente ad "*anticipazioni all'amministratore*" e, dunque, a un fondo cassa non giustificato dato lo stato di inoperosità dell'ente,
 - nonché l'importo di euro 6.973,00, corrispondente a un credito tributario sulla cui origine ed esigibilità non è stato fornito alcun dettaglio;
 - o tra i crediti esigibili oltre l'esercizio essendo ricompreso:
 - l'importo di euro 110.000,00 corrispondente a finanziamento a un socio, concesso senza che risulti alcuna giustificazione e in contrasto con l'oggetto sociale,
 - nonché l'importo di euro 12.754.932,00, corrispondente a credito verso la controllante verso la quale risulta poi al passivo un debito per euro 19.705.597,00, senza che siano state fornite in assemblea idonee giustificazioni alla contemporanea presenza delle due voci contrapposte;
 - o tra i debiti esigibili oltre l'esercizio essendo ricompreso:

Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n

- oltre al debito verso la controllante per euro 19.705.597,00 di cui sopra,
- l'importo di euro 476.650,00 relativo ad ICI dovuta al COMUNE DI MILANO, posta questa del tutto incerta in quanto la somma non è mai stata in realtà richiesta dal COMUNE,
- nonché l'importo di euro 1.000.000,00, corrispondente a credito della controllante derivante dalla vendita alla stessa di immobile, credito, secondo le spiegazioni fornite in assemblea dal liquidatore, relativo ai "possibili vizi occulti dell'immobile", il che non giustificherebbe oggi, comunque, la iscrizione del debito, posta la data della vendita risalente al 2003 e la necessità, semmai, di iscrivere al riguardo non un debito ma un fondo rischi;

così nel suo insieme il bilancio non fornendo una informazione corrispondente ai canoni normativi di chiarezza, veridicità e correttezza.

La **convenuta** ha contrastato l'impugnazione per plurimi profili, rilevandone il carattere pretestuoso e sostenendo la completezza delle informazioni fornite dal documento contabile, come del resto integrato dalle informazioni fornite in assemblea quanto alle poste in particolare censurate dall'attore, sulle quali ha poi fornito ulteriori specifiche illustrazioni.

Invitate le parti dal g.i. alla prima udienza del 26.2.2019 "a valutare soluzioni di definizione bonaria della controversia, quale in particolare l'adozione di nuova delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2017, qui impugnato, che tenga conto dei rilievi o di parte dei rilievi svolti dagli impugnanti" ed assegnati quindi dal g.i. a tale udienza i termini ex art.183 cpc sesto comma, nelle **memorie intermedie**:

- gli attori (prima memoria) hanno ribadito e specificato le loro censure al bilancio impugnato anche in riferimento alle difese avversarie;
- sia gli attori che i convenuti nella **seconda memoria** hanno dato atto che **medio tempore, il 28.6.2019, l'assemblea dei soci della ha approvato, contestualmente al bilancio al 31.12.2018, con il voto contrario degli attori, una nuova versione del bilancio al 31.12.2017** (cfr. doc.30 convenuta)
 - nuova versione **a dire della convenuta** comportante, per una maggior chiarezza e trasparenza a fronte delle doglianze dei soci impugnanti:
 - l'adozione del regime del bilancio abbreviato in luogo di quello del bilancio di micro-impresa,
 - la riclassificazione del debito tributario con appostazione anziché a voce del passivo a fondo rischi,
 - l'inserimento in nota integrativa di informazioni circa i motivi per i quali era stato costituito il fondo cassa messo a disposizione del



Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n.

precedente liquidatore, fondo cassa comunque non utilizzato e quindi oggetto di restituzione nel corso dell'esercizio 2019;

- l'inserimento in nota integrativa di informazioni circa il finanziamento a un socio, oggetto di un piano di rimborso a partire dal 2019,
- quanto alla compensazione tra le reciproche poste di credito facenti capo alla SRL ed alla controllante tale compensazione essendo invece stata esposta nel bilancio al 31.12.2018 sia della SRL che della controllata avuto riguardo alla parte di tali poste qualificabili come entrambe certe, liquide ed esigibili,

con la conseguenza, sempre secondo la **convenuta**, della applicabilità della **disciplina ex art.2377 cc ottavo comma**, la delibera impugnata essendo stata sostituita con altra validamente adottata e, quindi, essendo cessata la materia del contendere e venuto meno ogni interesse degli attori alla impugnazione;

- nuova versione **secondo gli attori**, invece, non dante corpo ad alcuna valida sostituzione della delibera impugnata, il **nuovo documento contabile** essendo **a sua volta affetto da vizi**, in particolare la nota integrativa presentando "*varie e gravi imprecisioni numeriche e discrasie*" e rimanendo poi svariati profili di oscurità e imprecisione quanto alle voci già oggetto delle prime censure;

gli attori svolgendo poi nella seconda memoria istanza ex art.210 cpc nonché di svolgimento di CTU contabile quanto alla correttezza del bilancio ri-approvato.

All'udienza del 19.11.2019 gli attori hanno quindi insistito nell'istanza ex art.210 cpc, al cui accoglimento si è opposta la **convenuta**, "*eccependo che quanto alla nuova versione del bilancio, parte attrice non ha svolto una specifica impugnazione della delibera di approvazione di tale versione*" nonché "*eccependo in ogni caso che la richiesta ex art 210 cpc, riguarda motivi di censura del bilancio nelle nuova versione mai svolti in precedenza e non collegati ai motivi indicati in citazione e nella prima memoria*", il g.i. invitando quindi le parti a precisare le conclusioni, "*ritenuto opportuno rimettere la causa al Collegio per la decisione sulla scorta della documentazione già acquisita, tenuto anche conto delle questioni potenzialmente dirimenti relative alla sopravvenuta approvazione di nuova versione del bilancio impugnato*".

Precisate quindi dalle difese le conclusioni nel tenore trascritto in epigrafe all'udienza del 22.6.2020 (rinviate a tale data a seguito della legislazione emergenziale connessa all'epidemia COVID 19), nelle **difese conclusionali**:

- gli attori hanno ribadito la prospettazione di invalidità anche della delibera del 28.6.2019 ed hanno sostenuto la necessità di valutazione incidentale di tale



Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n

invalidità da parte del Tribunale ex art.2377 cc ottavo comma pur in assenza di specifica impugnazione della seconda delibera;

- la convenuta ha ribadito il valido effetto sostitutivo della delibera del 28.6.2019 e ha in ogni caso sostenuto che al giudice della prima impugnazione sarebbe sottratta la valutazione della liceità della delibera sostitutiva laddove questa non sia stata oggetto, a sua volta, di autonoma impugnazione.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che l'impugnazione **non** possa essere **accolta per sopravvenuta carenza di interesse degli attori**.

Al riguardo le parti hanno ampiamente discusso sulla portata della disciplina ex art.2377 cc ottavo comma, per la quale "L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno":

- gli attori sostenendo che al giudice della prima impugnazione spetterebbe in ogni caso di sindacare la validità della delibera "sostitutiva", anche se non autonomamente impugnata, richiamando al riguardo il precedente di cui a Cass. n.16017/2008¹, di recente seguito anche da Tribunale Roma 20.3.2017, e concludendo quindi per l'impossibilità di adozione nel caso di specie di pronuncia di cessazione della materia del contendere, date le diverse conclusioni delle parti quanto alla validità della seconda delibera e, quindi, quanto al verificarsi dell'effetto sostitutivo ex art.2377 cc;
- la convenuta, al contrario, affermando che la cessazione della materia del contendere sia la pronuncia necessariamente conseguente all'adozione di delibera sostitutiva di quella impugnata, al giudice della prima impugnazione essendo preclusa la valutazione della validità o meno della seconda delibera che non sia stata a sua volta impugnata.

Rispetto a tali contrapposte posizioni delle parti reputa il Tribunale non sia decisivo il richiamo al tenore dell'ottavo comma dell'art.2377 cc, il quale si risolve in una ricognizione dell'effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l'attore,

¹ Questa la massima di Cass. n.16017/2008: "In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa."

Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n. .

la delibera impugnata essendo già stata, appunto, privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria.

Vero è poi che ex art.2377 cc tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, vale a dire sia stata presa validamente; ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di **efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari**, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell’art.2377 cc, se prese “in conformità della legge e dello statuto” “vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art.2377 cc e dagli artt. 2379, 2379ter e 2434bis cc (nonché, per le srl, dall’art.2479ter cc), con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.

Da tale ricostruzione del sistema discende dunque, ad avviso del Tribunale, la **non condivisibilità dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dagli attori**: se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva ² questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.

Seguendo tale ricostruzione sistematica deve quindi concludersi,

- o contrariamente all’orientamento richiamato dagli attori e conformemente al precedente di questo Tribunale già citato sopra nella nota 2,

che nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell’attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art.2377 cc ottavo comma del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

A riprova di tale conclusione sistematica può del resto richiamarsi anche la disciplina ex art.2377 cc settimo comma, per la quale “L’annullamento delle deliberazioni ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori ... a prendere i conseguenti

² impugnazione che può essere introdotta con separato giudizio ovvero può rappresentare, nell’ambito della primo giudizio, domanda consequenziale alla eccezione della società in tema di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata, cfr. sul punto Tribunale Milano, 7.3.2012, nel procedimento rg n.51550/2011.

Sentenza n. 6983/2020 pubbl. il 05/11/2020
RG n.

provvedimenti sotto la propria responsabilità”: l’obbligo di adeguamento endo-societario consegue infatti, secondo tale norma, propriamente solo all’annullamento della delibera impugnata, sicché, nel caso si seguisse l’orientamento qui disatteso, la delibera sostitutiva rimarrebbe comunque efficace pur essendo stata valutata incidentalmente invalida nel giudizio di impugnazione relativo a quella sostituita, con la conseguenza che, ancora una volta, si perverrebbe alla conclusione della inutilità per l’impugnante dell’annullamento della prima delibera.

Applicando i principi fin qui esposti al caso di specie si deve quindi considerare:

- la delibera del 18.7.2018 qui impugnata e recante approvazione del bilancio della convenuta al 31.12.2017 è stata effettivamente sostituita da quella *medio tempore* adottata il 28.6.2019, recante approvazione di una nuova versione del bilancio al 31.12.2017, nuova versione che ha quindi rimosso quella precedente dall’ambito endo-societario;
- gli attori non hanno impugnato la delibera 28.6.2019 cosicché il bilancio al 31.12.2017 ivi approvato è destinato a valere quale documento contabile nell’ambito endo-societario;
- in capo agli attori è quindi venuto a mancare l’interesse all’accoglimento della prima impugnazione, che renderebbe inefficace un documento contabile già comunque caducato.

Per quanto fin qui detto la **domanda degli attori** va quindi **rigettata per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori**, con assorbimento di ogni altra questione e conclusione illustrata dalle parti.

Le **spese di lite** possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della *ratio decidendi* in mero rito in ordine alla quale ricorrono, come si è visto, precedenti contrastanti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda degli attori per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo agli attori;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 22 ottobre 2020.

il Presidente est.
Elena Riva Crugnola